

COMUNE DI SENIS
(Provincia di Oristano)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**


Il Sindaco
Dott. Salvatore Soi


Il Segretario Comunale
Dott.ssa Scala Maria Bonaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/06/2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Aliquote

Art. 6 –Unità immobiliari possedute da anziani/disabili e cittadini iscritti all'AIRE

Art. 7 – Esenzioni ed altre forme di agevolazioni

Art. 8 – Detrazioni d'imposta

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Attività di controllo

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 – Dichiarazione

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 14 - Rinvio

Art. 15 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Senis dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. L'istituzione dell'imposta è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno solare 2012 e sino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

L'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto dell'imposta IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, le aree fabbricabili, compresi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed i fabbricati rurali, per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati.

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

c) per **terreno agricolo**, infine, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

d) Per **Abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**e) Fabbricati rurali:
- ad uso strumentale**

Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

- ad uso abitativo

I fabbricati rurali ad uso abitativo (purché non strumentali), sono assoggettati alle regole ordinarie. Per cui qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni, diversamente, l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- c) il coniuge assegnatario della ex casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se non titolare neppure pro quota, di diritti di proprietà, l'assegnazione della casa all'ex coniuge, infatti, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, con la conseguenza che l'ex coniuge assegnatario è tenuto a versare l'IMU in via esclusiva;
- d) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- e) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 4 – BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D. L. n. 201 del 2011, nel seguente modo:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto e non dotati di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata:

- applicando al valore contabile gli appositi coefficiente approvati con il DM. 05/04/2012
- fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con l'attribuzione di rendita.

c) Terreni agricoli

Per terreni agricoli la base imponibile è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 25%, per i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, anche se non coltivati;
- 135 per i terreni agricoli (anche se non coltivati) posseduti da soggetti diversi da quelli sopra indicati

d) Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92.

Al fine semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

e) Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati con caratteristiche di inagibilità o inabitabilità unitamente alla mancata utilizzazione dei medesimi, consistente in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature). La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

ART. 5 – ALIQUOTE

Le aliquote dell'Imposta Municipale Propria vengono fissate annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge.

In mancanza di tale Deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

ART. 6 – UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI/DISABILI E CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.

ART. 7 – ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

***h)* i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.**

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. *c)*, del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, previa richiesta di esenzione, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 8 – DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta e calcolata secondo le modalità di cui al citato art. 13, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. La detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per la case popolari.

3. La detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di Euro

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione di cui al presente comma non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e si cumula con la detrazione di cui al comma 1.

ART. 9 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

3. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, esclusivamente per le abitazioni principali, pertinenze, e fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con provvedimento formale dell'ufficio Responsabile d'imposta, previa richiesta scritta da presentarsi entro e non oltre il 15 maggio dell'anno di imposta, per un numero massimo di quattro rate con l'ultima scadenza entro e non oltre il 15 maggio dell'anno successivo

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a **6,00 euro**.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

ART. 10 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale fissato dalla normativa per il periodo corrispondente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 11 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale fissato dalla normativa per il periodo corrispondente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 6,00 per anno solare.

ART. 12 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 13 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale, può eccezionalmente, per somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento, notificati nello stesso anno solare di valore unitario o complessivo superiore o uguale a Euro 400,00, su richiesta motivata del contribuente, che versa in condizioni economiche disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'ente impositore entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea documentazione che comprovi la momentanea difficoltà economica, collegata ad una situazione eccezionale conseguente ad eventi straordinari non legati di regola a contingenze di ordine finanziarie che interessino il nucleo anagrafico.

3. l'accoglimento dell'istanza mediante apposito provvedimento, specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere determinata fino ad un massimo di 6 rate mensili anticipate. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

4. Per quanto riguarda le somme per il quale il pagamento è stato dilazionato, sono dovuti gli interessi calcolato al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 14 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.